

CCLXX SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1956

Presidenza del Vicepresidente MURETTI

indi

del Presidente CORRIAS

INDICE

«Relazione della Giunta regionale sulle Norme di attuazione dello Statuto, leggi e decreti da impugnare nanti la Corte Costituzionale». (Continuazione e fine della discussione):

PINNA	5181
DESSANAY	5182-5184-5185-5186-5190
ZUCCA	5183-5186-5187
COVACIVICH	5185-5196
SOGGIU PIERO	5185-5194
PRESIDENTE	5186-5187-5192-5194-5195-5196
AZZENA, relatore	5188-5196
LAY	5190-5192
MELIS	5190
SANNA	5191
BROTZU, Presidente della Giunta	5193
DERIU, Assessore al lavoro e artigianato	5193-5202
SERRA	5194-5197-5202
(Votazione per appello nominale)	5194
CAMPUS	5194
CASTALDI	5194-5196
DEL RIO	5196
MASIA	5197
(Risultato della votazione)	5197
COSTA, Assessore all'industria, commercio e rinascita	5202
(Seconda votazione per appello nominale)	5202
(Risultato della votazione)	5197

Pag.

Continuazione e fine della discussione sulla «Relazione della Giunta regionale sulle Norme di attuazione dello Statuto, leggi e decreti da impugnare nanti la Corte Costituzionale».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sulla «Relazione della Giunta regionale sulle Norme di attuazione dello Statuto, leggi e decreti da impugnare nanti la Corte Costituzionale».

E' iscritto a parlare, per il Movimento Sociale Italiano, l'onorevole Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (M.S.I.). Signor Presidente, onorevoli consiglieri, in dibattiti che hanno per oggetto materie come questa in discussione, è prassi del Gruppo per il quale parlo giustificare i suoi orientamenti. La discussione odierna, in sostanza, è diretta a trovare i modi e i mezzi migliori per tutelare, per salvaguardare e, se del caso, per reintegrare le prerogative statutarie dell'autonomia; e si sa che noi del Movimento Sociale Italiano abbiamo assunto in campo nazionale un atteggiamento chiaro e coerente di avversione all'organizzazione regionalistica dello Stato. Pertanto, questo mio intervento, che in fin dei conti è diretto, assieme con quelli degli oratori degli altri Gruppi, a cercare — come dicevo — i modi e i mezzi per salvaguardare, per tutelare, per difendere le prerogative autonomistiche e, in particolare, la competenza legislativa della Regione, potrebbe sembrare fuor di luogo, o addirittura contraddittorio. Io, però, giustifico il mio intervento non

La seduta è aperta alle ore 17 e 40.

ZUCCA, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

II LEGISLATURA

CCLXX SEDUTA

2 FEBBRAIO 1956

tanto con la considerazione che, se il Movimento Sociale Italiano ha fatto chiara e aperta professione di antiregionalismo, ha tuttavia fatto la dovuta eccezione per alcune regioni che di autonomia amministrativa hanno sentita ed assoluta ed urgente necessità (e questa eccezione è consacrata in una proposta di legge presentata dai parlamentari del Movimento Sociale tendente ad abolire il titolo quinto della Costituzione), quanto con un'altra considerazione: il mio Gruppo è coerente ad un principio di realismo politico.

La realtà legale e politica è questa: l'autonomia in Sardegna è un fatto compiuto, operante, consacrato nella Costituzione della Repubblica e nello Statuto speciale; è un dovere, dunque, per noi, che ci diciamo assertori e difensori della legge, osservare anzitutto la legge costituzionale, che è la fondamentale, che è la prima delle leggi dello Stato, ed osservare lo Statuto speciale, che è parte integrante della Carta costituzionale. Noi del Movimento Sociale Italiano, intervenendo in questa discussione, siamo con tutti coloro i quali vogliono fare in modo che non avvengano interferenze e invasioni nelle diverse sfere di influenza dello Stato e della Regione; tali interferenze e invasioni, infatti, possono portar ad un disordine non solo politico, ma soprattutto giuridico, ed anche ad un disordine economico e sociale in tutta la Nazione.

I casi in cui l'ordine giuridico, politico, economico e sociale è minacciato da interferenze da parte dello Stato nella competenza legislativa della Regione Sarda, sono stati indicati nel documento che accompagna la relazione dell'Ufficio legislativo della Presidenza della Giunta regionale; ed è bastata la segnalazione fatta dalla Giunta di tutti quei casi in cui viene ravvisata una interferenza dello Stato nella competenza legislativa della Regione per far gridare, da alcuni settori del Consiglio, addirittura allo scandalo, al tranello politico. Si è così fatta la questione della responsabilità che graverebbe sulla Giunta per eventuali omissioni di impugnative di leggi dello Stato o di atti aventi forza di legge costituzionalmente illegittimi; e si è detto che la Giunta, proponendo al Consiglio

il quesito se debbasi o non debbasi impugnare questa o quella legge, questo o quell'atto avente forza di legge, tenti di evitare responsabilità tutte sue.

Colleghi del Consiglio, io non ho l'ufficio (non mi è stato attribuito da alcuno, e non me lo voglio assumere spontaneamente) di difendere l'operato della Giunta: non ne ho nè l'interesse nè il dovere. Ma vogliamo onestamente riportare la questione nei suoi esatti limiti. Ciò è necessario perchè, ripeto, si è detto — mi riferisco alle parole del consigliere Zucca, a quelle del consigliere Dessanay e a quelle del collega Soggiu — che la Giunta vuol attribuire al Consiglio eventuali responsabilità per omissioni di impugnative. La verità, invece, è che la Giunta vuole che il Consiglio si assuma la responsabilità di alcune impugnative. La relazione della Giunta è chiarissima a questo riguardo: in essa è detto che la Giunta intende impugnare alcune leggi, alcune Norme di attuazione, alcuni atti aventi forza di legge, ma si aggiunge: «Riteniamo che possa anche ravvisarsi l'opportunità di non impugnare qualcuna di queste leggi, qualcuna di queste norme, perchè le conseguenze dell'impugnativa potrebbero essere dannose per la vita della Sardegna». Signori del Consiglio, la Giunta ci propone di assumere la responsabilità della impugnativa di talune leggi e di talune disposizioni delle Norme di attuazione. Così, per esempio, noi dovremmo assumerci la responsabilità della impugnazione dell'articolo 4, lettere e) ed f) delle Norme di attuazione (primo gruppo) e della legge istitutiva del Banco di Sardegna e del C.I.S. (*Intervuzione del consigliere Dessanay*). Collega Dessanay, lei è entrato in aula in questo momento ed ha sentito soltanto le mie ultime parole...

DESSANAY (P.C.I.). No; ero al banco della Presidenza.

PINNA (M.S.I.). Ebbene, lei non può non darmi atto che la questione va riportata in questi termini: se noi vorremo assumerci la responsabilità di queste impugnative, la Giunta non proporrà i ricorsi; se noi invece dichiariamo di assumerci la responsabilità di queste im-

pugnative, la Giunta, forte del parere del Consiglio, proporrà i ricorsi. Questo non è, a mio onesto parere, un tentativo da parte della Giunta di evitare delle responsabilità. Se appartenessi ad un altro settore del Consiglio, direi che il comportamento della Giunta osserva quelle regole che vengono definite democratiche. Comunque, io ho già detto in Commissione che non può affermarsi che la responsabilità delle impugnative di alcune leggi o di alcuni atti aventi forza di legge possa attribuirsi esclusivamente alla Giunta. In quella occasione intendevo dire (e mi preme precisarlo perchè, nel resoconto della seduta della prima Commissione alla quale ho partecipato, il mio pensiero non è stato riprodotto fedelmente) che, pur riconoscendo le responsabilità della Giunta per eventuali omissioni, non intendevo esonerare il Consiglio dalle sue responsabilità politiche.

Ora, io chiedo a voi, colleghi del Consiglio, di che genere possa essere la responsabilità che volete attribuire alla Giunta. Io ritengo che la responsabilità della Giunta possa esaurirsi nel porsi il problema se impugnare o non impugnare una determinata legge dello Stato, e nel risolvere questo problema dopo aver udito il parere di giuristi e di avvocati. Può attribuirsi alla Giunta, come vorrebbe farsi, una responsabilità che chiamerei legale? Questo è stato detto chiaramente nell'intervento del consigliere Zucca, il quale, un po' ingenuamente, ha addirittura suggerito alla Giunta di impugnare soltanto le leggi per le quali la soccombenza della Regione non fosse certa! Ha detto a un di presso il consigliere Zucca: «Se si ritiene che in un giudizio di legittimità costituzionale la Regione rimarrà soccombente, non si proponga l'impugnativa». Ma lei, caro Zucca, evidentemente ritiene che la Giunta sia composta di tanti Carnelutti, di tanti Calamandrei, di tanti luminari del diritto, che possano vedere *a priori* se una impugnativa possa sortire buono o cattivo esito. La sentenza la darà la Corte Costituzionale! Impugnare solo le leggi per le quali si è certi di una vittoria significa...

ZUCCA (P.S.I.). No; non ho detto proprio così.

PINNA (M.S.I.). La Giunta, dopo aver ascoltato il parere dei giuristi, potrà sempre decidere di impugnare una legge piuttosto che un'altra. Se invece, caro Zucca, si vuole attribuire alla Giunta una responsabilità politica, il discorso deve essere necessariamente più ampio, per la pretesa di quei consiglieri che vogliono esonerare il Consiglio da ogni responsabilità. Prendo atto che il collega Zucca dichiara di non avere detto questo; ma altri consiglieri hanno parlato proprio di responsabilità politica nel proporre o no le impugnative. In effetti, però, è il Consiglio ad avere la responsabilità politica delle azioni della Giunta. Come può il Consiglio, proprio nel momento in cui viene chiamato a dare alla Giunta le direttive politiche per una data azione, esimersi, rinunciando alle proprie prerogative politiche, dal dettare tali direttive?

A me pare che la responsabilità politica della quale si è parlato debba essere equamente divisa tra Giunta e Consiglio. E' dovere quindi del Consiglio esaminare con scrupolo il problema oggi in discussione, dare il parere che è stato chiesto e dettare alla Giunta precise direttive. E queste direttive non possono essere generiche, collega Soggiu, come quelle da lei suggerite quando ha affermato che la Giunta deve impugnare tutte le norme che sembrano violare le prerogative costituzionali della Regione. Sappiamo benissimo che la Giunta ha il dovere giuridico di impugnare le norme che violano le prerogative costituzionali della Regione, e non c'è bisogno di consacrare questo dovere in un ordine del giorno, come mi pare sia stato fatto. Le direttive di natura politica da dare, in questo caso, alla Giunta devono essere precise e specifiche, non generiche: esse non devono ripetere un precetto ed un dovere che pacificamente la Giunta ha per legge.

Ma — si obietta — la Giunta regionale ha già ricevuto dal Consiglio le direttive precise e specifiche per la impugnazione di alcune norme e, pur tuttavia, per questi casi, è titubante. Esatto: la Giunta è perplessa di fronte ad alcuni casi specifici, e pone al Consiglio la questione della opportunità di impugnare talune leggi.

Ma — si obietta ancora — così facendo, la

II LEGISLATURA

CCLXX SEDUTA

2 FEBBRAIO 1956

Giunta manifesta il timore di entrare in conflitto con gli organi del Governo col quale vuol vivere in pacifico ed idilliaco accordo. La Giunta, a nostro parere, fa bene ad usare quella prudenza di cui ha dato prova nel proporre al Consiglio alcune questioni di opportunità. E' una questione di convenienza politica, oltre che regionale, addirittura nazionale, che va attentamente considerata e decisa con prudenza.

I casi per i quali sorgono dei dubbi sono diversi. Fra questi vi è quello dell'articolo 4 del primo gruppo delle Norme di attuazione, lettere e) ed f). Prima di dire quale è il parere del mio Gruppo sulle lettere e) ed f) dell'articolo 4, debbo però fare alcune considerazioni sulla lettera d) dello stesso articolo 4, già esaminata, a suo tempo, dalla prima Commissione. La lettera d) dell'articolo 4 del primo gruppo delle Norme di attuazione, attribuendo alla competenza del Consiglio regionale la approvazione «di piani di opere pubbliche di competenza della Regione e dei finanziamenti relativi», dà al Consiglio non una potestà legislativa, ma una facoltà di natura esecutiva che invece dovrebbe chiaramente rientrare nella sfera dei poteri della Giunta. Con questa disposizione si tradisce il principio che vuole il Consiglio regionale istituito come assemblea legislativa. E ritengo non si possa, a questo proposito, accogliere il parere dell'Assessorato alle finanze riportato nella relazione dell'ufficio legislativo della Presidenza della Giunta. Sostiene l'Assessore alle finanze che non varrebbe la pena di impugnare la lettera d) dell'articolo 4 del primo gruppo delle Norme di attuazione, in quanto essa riguarderebbe non tanto i piani di opere pubbliche di competenza della Regione, quanto i finanziamenti relativi; ed essendo l'approvazione dei finanziamenti di opere pubbliche sempre di competenza del Consiglio regionale non varrebbe la pena di provocare una decisione della Corte Costituzionale. Io, in linea di diritto, dissento dall'Assessore alle finanze. Un ricorso alla Corte Costituzionale a me sembrerebbe fondato; è da chiarire, infatti, per quale ragione i piani di opere pubbliche debbano essere approvati dal Consiglio, mentre altri piani debbono essere approvati dalla Giunta. E', questa, una

contraddizione che bisogna sanare stabilendo o che tutti i piani debbano essere approvati dal Consiglio, o che tutti i piani, compresi quelli di opere pubbliche, debbano essere approvati dalla Giunta, lasciando alla competenza del Consiglio l'approvazione dei finanziamenti.

Per ciò che concerne la lettera e) dell'articolo succitato sono invece del parere che più opportuno di un ricorso alla Corte Costituzionale sia un accordo circa una modificazione della disposizione in sede di Commissione paritetica.

DESSANAY (P.C.I.). Non esiste più la Commissione paritetica.

PINNA (M.S.I.). E' una sua opinione, questa, onorevole Dessanay.

La lettera e) dice che «la nomina di commissioni o di membri di commissioni» è di competenza del Consiglio regionale. Nella relazione dell'Ufficio legislativo della Presidenza della Giunta si afferma che il Consiglio regionale ha la competenza di nominare le Commissioni legislative, mentre non ha la competenza di nominare le Commissioni di natura soltanto amministrativa, che spetta alla Giunta e ai singoli Assessorati. Ora, un ricorso alla Corte Costituzionale, data la scarsa chiarezza della norma, potrebbe portare a decidere che la lettera e) dell'articolo 4 si riferisce esclusivamente alla competenza di nominare le Commissioni legislative e di studio. Pertanto, mi sembra più opportuno un ricorso alla Commissione paritetica. Ed eguale ricorso dovrebbe proporsi per la lettera f) dell'articolo 4 del primo gruppo delle Norme di attuazione.

Passo ora ad esaminare il secondo gruppo delle Norme di attuazione ed in particolare gli articoli 10 e 11 di queste disposizioni. Ben a ragione, a questo proposito, la Giunta ha posto il quesito se per una questione di principio, che potrebbe per altro essere fatta valere in altri casi, valga la pena di attribuire alla Regione, con una modifica dell'articolo 10 del secondo gruppo delle Norme di attuazione, degli oneri finanziari pesantissimi. Afferma questo articolo: «Niente è innovato per quanto riguarda la disciplina dell'edilizia economica e popolare e le agevolazioni disposte dallo Stato per favo-

II LEGISLATURA

CCLXX SEDUTA

2 FEBBRAIO 1956

rinne lo sviluppo». Colleghi del Consiglio, vogliamo proprio impugnare questa norma, rischiando di esonerare lo Stato dal finanziamento dei provvedimenti a favore dell'edilizia economica e popolare? Io sono del parere della Commissione: si impugni pure l'articolo 10, ma solo per la sua prima parte, cioè per l'espressione «nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina dell'edilizia economica e popolare». Sono dello stesso parere della Commissione anche per quanto riguarda l'articolo 11 dello stesso secondo gruppo delle Norme di attuazione: per considerazioni identiche a quelle espresse a proposito dell'articolo 10 non è opportuna una impugnativa.

Passo ora ad esaminare le leggi che hanno destato maggiore scalpore, in particolare la legge del '53 istitutiva del Banco di Sardegna e del Credito Industriale Sardo...

COVACIVICH (D.C.). Si tratta di una fusione, e non di una istituzione.

PINNA (M.S.I.). D'accordo, collega Covacivich.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). La legge è soppressiva della sezione di credito industriale.

PINNA (M.S.I.). D'accordo: la legge ha deciso la fusione del Banco di Sardegna con l'I.C.A.S. e la soppressione della sezione di credito industriale.

DESSANAY (P.C.I.). E' da ricordare che con questa legge è stato soppresso un istituto di credito regionale.

PINNA (M.S.I.). Non si può negare, collega Dessanay, che il Banco di Sardegna è ormai entrato in funzione e che il C.I.S. si appresta a funzionare a pieno ritmo per l'attuazione dei suoi compiti.

Innanzitutto, colleghi del Consiglio, dobbiamo porci il problema se la legge che ha deciso la fusione del Banco di Sardegna con l'I.C.A.S. sia o non costituzionale. Se poi si appura che questa legge è incostituzionale, è da decidere

se, nell'interesse della Sardegna, essa debba o non debba essere impugnata. Non bisogna nascondersi, cari colleghi, le conseguenze di un eventuale accoglimento di un ricorso per la illegittimità costituzionale di questa legge. Io non sono d'accordo con chi sostiene che dall'annullamento della legge che ha deciso la fusione del Banco di Sardegna con l'I.C.A.S. non possano derivare seri inconvenienti per la vita economica e sociale della Sardegna. Non si può onestamente accogliere questa tesi, se contemporaneamente non si pone il problema della creazione di altri istituti di credito che valgano a sostituire quelli che andrebbero soppressi in seguito al ricorso nanti la Corte Costituzionale.

DESSANAY (P.C.I.). Se la Corte Costituzionale accogliesse il ricorso, si tornerebbe alla situazione precedente alla emanazione della legge del '53.

PINNA (M.S.I.). Onorevole Dessanay, lei sostiene che la legge vada impugnata nel suo complesso e non soltanto per le disposizioni che hanno deciso la soppressione dell'I.C.A.S. e della sezione di credito industriale del Banco di Sardegna. Ma io sono convinto che una impugnativa, anche se rivolta contro singole disposizioni della legge, porterebbe all'inefficacia delle norme che regolano la vita del C.I.S. e del Banco di Sardegna. E questo fatto, onorevole Dessanay, avrebbe serie conseguenze per il riordinamento delle aziende di medio credito che la legge del '53 si era proposta. Gravi squilibri si verificherebbero in questo particolare settore creditizio se non sorgessero tempestivamente nuovi istituti. *(Interruzione del consigliere Serra)*. Caro collega Serra, queste mie considerazioni sono avvalorate da un esame delle disposizioni della legge di cui andiamo discutendo. Il C.I.S., infatti, è stato costituito con una parte dei mezzi finanziari già appartenenti alla sezione di credito industriale del Banco di Sardegna e l'annullamento delle disposizioni concernenti la fusione del Banco di Sardegna con l'I.C.A.S. porterebbe necessariamente alla soppressione del C.I.S... *(Interruzione del consigliere Des-*

II LEGISLATURA

CCLXX SEDUTA

2 FEBBRAIO 1956

sanay). Onorevole Dessanay, io non credo che questo sia utile.

PRESIDENTE. Onorevole Dessanay, la prego di non interrompere.

PINNA (M.S.I.). Onorevole Dessanay, io non posso proprio condividere la sua opinione secondo la quale la soppressione del C.I.S. sarebbe utile. Anzi, a questo proposito, voglio mettere in guardia il Consiglio. L'opposizione di sinistra vuole che le leggi vengano impugnate nel loro complesso per provocare una crisi, per far nascere il caos, come sostiene il collega Zucca...

ZUCCA (P.S.I.). Caotiche sono le sue idee!

PINNA (M.S.I.). Colleghi dell'opposizione, poichè sostenete che la Regione è competente a legiferare in materia di credito regionale e che lo Stato, emanando la legge che ha deciso la fusione del Banco di Sardegna con l'I.C.A.S., ha violato lo Statuto speciale, perchè, invece di sostenere la necessità di un ricorso presso la Corte Costituzionale, non pensate di modificare le disposizioni di legge statali con una legge regionale? Perchè non presentate una proposta di legge per modificare le disposizioni statali che hanno deciso la fusione del Banco di Sardegna con l'I.C.A.S.?

Caro onorevole Dessanay, mi pare che il mio ragionamento non sia illogico...

DESSANAY (P.C.I.). Certo che è illogico!

PINNA (M.S.I.)... e possa valere anche per quelle Norme di attuazione che violano la competenza legislativa della Regione, in particolare quelle, segnalate dal collega Soggiu, che si riferiscono alla organizzazione interna della Regione. A parte ogni altra considerazione, del resto, le Norme di attuazione sono pur servite a qualcosa. Intanto, sono servite ad assicurare sino ad ora il funzionamento della Regione; e, se esse vengono dichiarate incostituzionali e non vengono immediatamente sostituite con altre disposizioni, rimane compromessa l'attuazione dello Statuto speciale. Ritengo, pertanto, che

sia meglio pensare ad una modifica delle Norme di attuazione attraverso una legge regionale... (*Interruzioni*).

Voglio ora occuparmi della legge 6 agosto 1954, numero 604, concernente agevolazioni fiscali per la formazione della piccola proprietà contadina. Al contrario di quanto pensa il collega Zucca ritengo non convenga proporre una impugnativa; e ciò per ragioni di opportunità sociale. L'annullamento di questa legge, infatti, deluderebbe l'aspettativa di tante persone che aspirano a diventare piccoli proprietari.

Vengo ora a parlare della legge del 20 gennaio 1948, numero 6, che all'articolo 5 sancisce l'ineleggibilità a deputati al Parlamento dei consiglieri regionali che non abbiano rassegnato le dimissioni tre mesi prima del bando dei comizi. Non v'ha dubbio che si tratti di un caso di ineleggibilità, non di un caso di incompatibilità, istituito, quest'ultimo, disciplinato in altra parte della stessa legge. Sino a poco tempo fa non avevo nessun dubbio sul potere della Regione di impugnare nanti la Corte Costituzionale l'articolo 5 della legge 20 gennaio 1948, nonostante fosse stata avanzata l'ipotesi che il potere di proporre l'impugnativa spettasse ai singoli interessati. Ora, però, comincio a ricredermi e a considerare errata la mia prima convinzione. Dopo un più attento esame del problema pare anche a me che non la Regione sia legittimata a proporre il ricorso, ma i singoli interessati. La disposizione in esame, infatti, non interferisce sulla potestà legislativa della Regione — nel qual caso la Regione potrebbe proporre ricorso —, ma viola quelli che sono i diritti dell'individuo sanciti dallo Statuto speciale. Questa affermazione — che non mi sembra di lieve peso — potrebbe forse essere superata dalla considerazione secondo la quale la Regione ha diritto a veder costituito il Consiglio regionale secondo le norme statutarie e non secondo norme illegittime dal punto di vista costituzionale. Io ritengo, però, che nella fattispecie in esame il giudizio di legittimità non possa essere provocato dalla Regione, ma dai singoli interessati.

Io mi permetto di dare al Presidente della Giunta un consiglio di natura procedurale. Per

ovviare ad ogni eventuale rischio e ad evitare che possa farsi questione di carenza di legittimazione attiva, il Presidente della Regione, al quale compete di promuovere il ricorso, agisca non solo nella sua qualità di Presidente della Regione, ma anche nella sua qualità di consigliere.

Signori del Consiglio, io mi avvio alle conclusioni. Voglio solo soffermarmi brevemente sulla questione sollevata dai consiglieri delle sinistre se convenga e se debbansi impugnare le leggi incostituzionali nel loro complesso o le singole disposizioni di esse, e, in particolare, se debbansi impugnare *in toto* o per singole disposizioni il primo e il secondo gruppo delle Norme di attuazione. E' stato detto — mi pare dal consigliere Dessanay — che l'illegittimità di una singola norma vizia la legge che la contiene nel suo complesso: la eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale di quella singola norma, secondo il consigliere Dessanay, si estenderebbe a tutta la legge, tanto che vi sarebbe bisogno della promulgazione di una nuova legge per fare salve le norme non impugnate. Mi pare che lei sia incorso in un errore, caro Dessanay; in un errore che appare evidentissimo alla luce della Costituzione, il cui articolo 136 afferma: «Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge... la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione». L'articolo 27 della legge che regola l'esercizio giurisdizionale della Corte Costituzionale, poi, dice altrettanto chiaramente che la sentenza della Corte, nel suo dispositivo, deve dichiarare quali parti delle leggi impugnate sono inefficaci, e deve anche affermare a quali altre norme si riferisca e possa trasmettersi la illegittimità costituzionale eventualmente dichiarata per una singola norma. Questo è tanto chiaro che resta senza fondamento la tesi che vuole estesa a tutta una legge l'inefficacia o la illegittimità costituzionale di una norma. Accogliere questa tesi, significherebbe, oltretutto, che la Corte Costituzionale, chiamata, ad esempio, a decidere sul ricorso proposto da un cittadino contro l'articolo 113 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, nell'affermare l'incostituzionalità di

quest'articolo dovrebbe senz'altro dichiarare la incostituzionalità di tutta la legge.

La tesi sostenuta dal collega Dessanay mi pare dunque troppo ingenua... (*interruzione dell'onorevole Dessanay*).

PRESIDENTE. Ho già pregato diverse volte l'onorevole Dessanay di non interrompere. Ogni oratore deve poter esprimere il proprio pensiero senza essere interrotto. Prosegua, onorevole Pinna.

PINNA (M.S.I.). E' un errore marchiano il suo, onorevole Dessanay. Ed è altrettanto erronea la tesi sostenuta dall'onorevole Zucca. Non è possibile un ricorso contro i decreti presidenziali contenenti le Norme di attuazione, con la riserva di completare poi l'impugnativa specificando le singole Norme ritenute incostituzionali. E' un errore anche questo; il ricorso non può essere generico, lo ha detto anche lei, onorevole Zucca...

ZUCCA (P.S.I.). Ma chi lo ha detto?

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, la prego di non interrompere l'oratore.

PINNA (M.S.I.). Con un ricorso diretto contro i decreti presidenziali nel loro complesso, così come vuole il collega Zucca, si va di nuovo incontro al pericolo che la Corte Costituzionale sancisca l'illegittimità dei decreti e quindi cancelli dalla vita giuridica tutte le Norme di attuazione, impedendo così che lo Statuto regionale possa praticamente attuarsi.

Signori del Consiglio, io ho finito. Pur non accogliendo le tesi contenute nella relazione dell'Ufficio legislativo della Presidenza della Giunta, ritengo che le questioni di opportunità politica, economica e sociale che la Giunta ha sollevato, e le perplessità ch'essa ha manifestato per l'impugnativa di talune Norme di attuazione e di talune leggi, siano pienamente giustificate. (*Consensi a destra*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CORRIAS.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare, per il Gruppo democratico cristiano e come relatore

II LEGISLATURA

CCLXX SEDUTA

2 FEBBRAIO 1956

della Commissione, l'onorevole Azzena. Ne ha facoltà.

AZZENA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si è discusso circa la competenza e la responsabilità di adire la Corte Costituzionale avverso tutti i provvedimenti ritenuti illegittimi, e si è ritenuto di attribuire l'intera responsabilità delle impugnative alla Giunta anche perchè il Consiglio sarebbe stato posto nella impossibilità di esprimere, per lo scarso tempo a disposizione, un proprio parere. Ma si è andati anche più in là, sostenendo che persino la Giunta si è posta il problema della ricerca e dell'esame delle disposizioni di legge che violano le prerogative autonome all'ultimo momento quando si aveva ormai notizia del provvedimento col quale il Presidente della Repubblica aveva indetto la prima riunione della Corte Costituzionale.

In realtà, non solo l'attuale Giunta, ma anche le Giunte precedenti, allorchè hanno avuto notizia di disposizioni di legge lesive dei diritti della Regione, hanno sempre richiesto il parere di noti ed apprezzati giuristi. Risulta dalla relazione dell'Ufficio legislativo della Presidenza della Giunta che, oltre un precedente studio parziale, che risale a parecchi e parecchi mesi addietro, del professor Gasparri, lo stesso Ufficio legislativo ha anche preso in esame le proposte dei vari Assessori, per le leggi che ad essi in modo particolare interessavano. Quindi, nessun addebito può essere mosso alla Giunta. Ed è chiaro che, se al Consiglio doveva essere richiesto il parere su alcune norme, era, in fondo, naturale che di questo si parlasse al momento in cui si sarebbe verificata la condizione che avrebbe posto la Giunta nella concreta possibilità di esplicitare il dovere e il diritto di impugnare tutte le norme precedenti alla istituzione della Corte Costituzionale. Se non si fosse seguito questo criterio, infatti, si sarebbe potuto benissimo verificare che, convocato già una volta il Consiglio per esaminare le disposizioni di legge statali emanate già da tempo, sarebbe stata necessaria una seconda convocazione del Consiglio per esaminare le disposizioni di legge più recenti.

Comunque, le indagini condotte da parte degli organi competenti, da parte degli organi direttamente responsabili, non sono state affrettate. Ciò dimostrano la relazione fornita ai consiglieri e il fatto che la Giunta ha, ogni volta che se ne è data l'occasione, consultato dei giuristi. Ed ora, pur rimanendo fermo — perchè questa è chiara disposizione di legge — che le impugnative debbano essere in ogni caso proposte dall'organo esecutivo che rappresenta la Regione, ciò non toglie che il Consiglio possa assumere la responsabilità degli atti che la Giunta è sul punto di compiere, soprattutto quando ritenga che determinate leggi o determinate disposizioni delle Norme di attuazione non debbano essere impugnate.

L'onorevole Zucca, stamane, diceva giustamente che le impugnative devono essere giuridicamente fondate. E' dunque chiaro che una discussione approfondita è opportuna e necessaria, così come è opportuno e necessario che la Giunta abbia, nel proporre i ricorsi, l'appoggio del Consiglio. Quindi, la proposta che la Giunta, nel chiedere il parere del Consiglio, ha fatto perchè talune leggi, che pure appaiono incostituzionali, non vengano impugunate, non nasconde dei tranelli. In realtà, onorevoli colleghi, la Giunta ha voluto chiedere, prima di intraprendere la sua azione, la nostra solidarietà. Nessuno ha sino ad ora rilevato che la Giunta ha voluto sottoporre all'esame del Consiglio talune disposizioni di legge, — come l'articolo 4 del primo gruppo delle Norme di attuazione, — che attribuiscono al legislativo regionale poteri che invece sono propri dell'esecutivo. Anche su questi casi la Giunta, per evitare inutili conflitti tra l'esecutivo e il legislativo, ha voluto, democraticamente, interpellare il Consiglio, mentre, per difendere le proprie attribuzioni, avrebbe potuto agire direttamente.

Detto questo, onorevoli colleghi, io ritengo che il Consiglio, poichè ha delle precise responsabilità, soprattutto di natura politica, non possa sottrarsi assolutamente dal dare un parere sulle norme elencate dalla Giunta nella sua relazione e per le quali si è pronunciata la Commissione.

Quando si dice che le attribuzioni e le competenze della Regione vanno difese a tutti i costi, che lo Statuto speciale non deve subire la minima incrinatura dalle Norme di attuazione e che, pertanto, tutte quelle disposizioni delle Norme di attuazione che una qualsiasi limitazione pongano alla portata dello Statuto devono essere assolutamente impugnate perchè la Giunta e il Consiglio non possono rinunciare alla difesa dei diritti acquisiti dal popolo sardo con l'autonomia, si affermano dei principii la cui validità nessuno può contestare. Le Norme d'attuazione, dunque, sono da impugnare in quelle disposizioni che, modificando o pregiudicando gli interessi e i diritti sanciti dallo Statuto speciale, violino non solo le attuali competenze, ma anche quelle che potrebbero essere le competenze e gli interessi futuri della Regione.

Si è discusso, ieri e stamane, sulla tattica da seguire circa le impugnative, e alcuni colleghi hanno sostenuto l'opportunità di impugnare nel loro complesso i due decreti presidenziali che le Norme di attuazione comprendono, lasciando alla Corte Costituzionale il compito di pronunciarsi circa la incostituzionalità di tutte o soltanto di talune delle disposizioni in essi contenute. Questo argomento è stato or ora affrontato dal collega Pinna ed io non voglio ripetere argomentazioni ormai note. Solo voglio ricordare che l'articolo 136 della Costituzione dice: «Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione». E' naturale, quindi, che si debbano impugnare le singole disposizioni ritenute incostituzionali; non si possono impugnare *in toto* i decreti presidenziali senza fornire motivazioni specifiche.

Per quanto riguarda la tesi sostenuta dallo onorevole Dessanay, il quale, ieri, soffermandosi in un esame degli articoli 56 e 57 dello Statuto speciale, ha sostenuto che si debbano impugnare tutte le norme transitorie, devo dichiarare che si tratta di una tesi illogica. Se effettivamente si tratta di disposizioni transitorie, non v'è dubbio che l'impugnativa è completamente inutile, perchè sulla materia possono

essere approvate e promulgate delle leggi regionali. Le disposizioni transitorie, infatti, mantengono la loro efficacia sino a quando non vengono sostituite da disposizioni di legge regionali. In effetti, non si può partire dal principio che le disposizioni transitorie, solo perchè tali, debbano essere impugnate, chè altrimenti si giungerebbe all'assurdo di prospettare il caso di un'impugnativa di norme statutarie. Ma non ritengo sia il caso di parlare oltre di questo problema, che non ritengo molto importante ai fini della discussione odierna.

Onorevoli colleghi, accogliendo il parere espresso dalla Giunta, io ritengo che le Norme di attuazione debbano essere impugnate per tutte le disposizioni che si ritengono incostituzionali. Scartata la tesi che si debba procedere ad una impugnativa dei due decreti presidenziali nel loro complesso, è bene impugnare tutte, nessuna esclusa, le disposizioni delle Norme di attuazione che violano lo Statuto speciale. Ma, mentre non è assolutamente opportuno rinunciare all'impugnativa di una sola delle disposizioni delle Norme di attuazione viziate di illegittimità costituzionale (chè ciò potrebbe arrecare gravi pregiudizi allo sviluppo dell'autonomia), diversamente si pone il problema della impugnativa delle altre leggi statali.

Prima di procedere all'impugnativa di una legge statale occorre valutare attentamente se tale impugnativa leda o no gli interessi del popolo sardo. Io penso che, quando sussistano validi motivi, anche contingenti, di opportunità che sconsiglino l'impugnativa di una legge statale, l'impugnativa stessa non debba essere proposta. La mancata impugnativa, in questo caso, infatti, non può assolutamente pregiudicare la competenza legislativa della Regione ed è sempre possibile configurare l'ipotesi di una modifica delle disposizioni incostituzionali di una legge statale ad opera della legislazione regionale.

Affermava ieri il collega Soggiu che ad eguali condizioni giuridiche debbono seguire eguali conseguenze giuridiche. L'affermazione del collega Soggiu, a mio parere, può essere valida per le Norme di attuazione, per le quali si deve affermare che ogni disposizione incosti-

tuzionale deve essere impugnata; per ciò che concerne, invece, le altre disposizioni statali, è possibile una discriminazione che porti, pur esistendo gli stessi presupposti giuridici, ad impugnare talune disposizioni e a non impugnarne altre.

LAY (P.C.I.). Perchè non ci parla del C.I.S.?

AZZENA (D.C.), *relatore*. Parlerò anche del C.I.S., egregio collega, tanto più che non mi batto perchè la sede di questo istituto venga trasferita a Tempio.

Fra le leggi statali che la Giunta non ritiene opportuno impugnare è quella relativa alle agevolazioni fiscali per la costituzione della piccola proprietà contadina. Questa legge, caro collega Zucca, così come tutte le altre leggi fiscali elencate nella relazione della Giunta, è affetta da vizi di mera forma. Pur interessando direttamente anche la Sardegna, infatti, essa è stata promulgata senza che sia stato richiesto alcun parere alla Regione Sarda. Tuttavia la Giunta manifesta delle perplessità circa l'opportunità di impugnarla. Con l'impugnativa, infatti, pur salvaguardando dei principii statutari, si colpirebbero gli interessi di un settore produttivo di cui la Regione ha mostrato sempre di preoccuparsi. In sede di Commissione, assieme alla maggioranza dei commissari, mi son dichiarato contrario all'impugnativa di questa legge, affermando che i principii su cui tale impugnativa si sarebbe dovuta basare potevano essere fatti valere per mezzo di un ricorso costituzionale avverso una delle tante leggi statali in materia fiscale. Oggi ritengo ancora valida quella mia affermazione. E non penso sia una soluzione da accogliere quella prospettata da un collega, per la quale si potrebbe ovviare agli inconvenienti derivanti dall'annullamento della legge in esame attraverso la promulgazione di una legge regionale che stabilisca, anch'essa, agevolazioni fiscali per la costituzione della piccola proprietà contadina.

Affronto ora il problema del C.I.S. e del Banco di Sardegna. Secondo alcuni colleghi, la Giunta, proponendo di non impugnare la legge che ha deciso la fusione del Banco di Sarde-

gna con l'I.C.A.S., ha voluto quasi sfidare la dignità del Consiglio che, due anni or sono, aveva espresso chiaramente l'orientamento di impugnare, al momento opportuno, quella legge. In effetti la Giunta, essendosi la Corte costituita troppo di recente, ed avendo quella legge modificato la situazione, ha ritenuto opportuno investire nuovamente il Consiglio della questione per sapere se quel voto espresso due anni fa...

MELIS (P.S.d'A.)... e confermato l'anno scorso...

AZZENA (D.C.), *relatore*... e confermato anche l'anno scorso...

MELIS (P.S.d'A.)... con una legge...

AZZENA (D.C.), *relatore*. Con una legge o con un ordine del giorno, amico Melis; per me fa lo stesso.

MELIS (P.S.d'A.). Non ne dubito!

AZZENA (D.C.), *relatore*. Egregio professor Melis, io ritengo che la Giunta possa non impugnare quella legge, se il Consiglio, con un altro voto, modifichi il suo precedente orientamento. Così come un ordine del giorno, anche una legge può essere modificata o abrogata dallo stesso organo che l'ha, a suo tempo, approvata. Già altre volte il Consiglio regionale ha modificato o abrogato sue leggi. Comunque, onorevoli colleghi, noi siamo chiamati oggi ad esprimere un parere.

DESSANAY (P.C.I.). Contro lo Statuto.

AZZENA (D.C.), *relatore*. No, onorevole Dessanay. Noi dobbiamo semplicemente dire se il voto espresso a suo tempo dal Consiglio corrisponde ancora all'orientamento della maggioranza dei consiglieri.

Onorevoli colleghi, è stato detto che il problema deve essere visto esclusivamente alla luce di considerazioni di natura giuridica: la legge che ha deciso la fusione del Banco di Sarde-

gna con l'I.C.A.S. sarebbe incostituzionale e, pertanto, sarebbe assolutamente necessario impugnarla, quali che possano essere le conseguenze di questo atto. In sede di Commissione, valutando appunto tali conseguenze, taluno ha affermato che esse sarebbero irrilevanti, se la impugnativa si limitasse alle disposizioni che riguardano la fusione dei due istituti di credito. Dinanzi all'Assemblea, invece, i colleghi Zucca e Soggiu non hanno fatto distinzioni di sorta tra le varie disposizioni della legge in questione. Per i colleghi Zucca e Soggiu (e non posso dar loro torto) l'impugnativa non può restringersi ad una sola parte della legge; e ciò non soltanto perchè si ritiene che le attribuzioni e la competenza legislativa della Regione siano state violate sia con le disposizioni che riguardano l'Istituto di Credito Agrario, sia con quelle che riguardano la soppressione della sezione di credito industriale del Banco di Sardegna, ma anche perchè si ritiene che lo Stato, dando una nuova fisionomia agli istituti di credito del Meridione, abbia creato fra le diverse aziende di credito nuovi rapporti, che non potrebbero trovare applicazione se in Sardegna si tornasse alla situazione preesistente alla promulgazione della legge. Una volta dichiarata la incostituzionalità delle disposizioni che sanciscono la fusione del Banco di Sardegna con l'I.C.A.S., anche le altre disposizioni della legge in cui tale fusione trova la disciplina devono considerarsi automaticamente incostituzionali.

E' stato detto che la dichiarazione di inefficacia delle norme relative alla fusione del Banco di Sardegna con l'I.C.A.S. e alla istituzione del C.I.S., in fondo, non produrrebbe gravi conseguenze: l'I.C.A.S. e il Banco di Sardegna riprenderebbero, semplicemente, ad operare autonomamente, così come avveniva prima che la loro fusione venisse decisa. In realtà, però, il problema non è tanto semplice come appare. Poichè la Corte Costituzionale non può, nel momento stesso in cui dichiara una legge incostituzionale, sostituirsi al legislatore ed emanare nuove disposizioni, non vi è dubbio che, una volta decisa la incostituzionalità della fusione del Banco di Sardegna con l'I.C.A.S., sia

il Banco di Sardegna che il C.I.S. non sarebbero più in condizioni di funzionare e i loro consigli di amministrazione dovrebbero considerarsi decaduti. Diversa, invece, sarebbe la situazione dell'I.C.A.S., che potrebbe riprendere la sua fisionomia primitiva.

SANNA (P.S.I.). Ma allora, non si può proprio porre riparo ad un sopruso?

AZZENA (D.C.), *relatore*. Il Banco di Sardegna, se mal non ricordo, è stato istituito nel '44 e avrebbe dovuto svolgere funzioni di credito ordinario. In realtà, però, il Banco non ha mai operato nel settore del credito ordinario e, prima della fusione con l'I.C.A.S., si limitava a gestire, attraverso la sua sezione di credito industriale, i fondi che riceveva dallo Stato o dalla Regione.

Se venisse dichiarata incostituzionale la legge 14 aprile 1953, numero 298, quale sarebbe la sorte del C.I.S.? Questa legge, infatti, non soltanto contiene le disposizioni relative alla costituzione del consiglio di amministrazione del C.I.S. (con la partecipazione di componenti l'attuale consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna), ma anche quelle relative ai fondi di dotazione. Ed è da vedere se i fondi di dotazione, che solo in minima parte sono forniti dalla Regione ed in larga misura dalla Cassa per il Mezzogiorno, possano ancora affluire, quando abbia cessato di funzionare il C.I.S., nelle casse di un altro istituto di credito che potrebbe essere costituito, in sostituzione del C.I.S., con una legge regionale.

La Regione non può costringere lo Stato od un altro ente a finanziare le aziende di credito. E molto probabilmente, una volta soppresso il C.I.S., la Cassa per il Mezzogiorno non concederebbe più i fondi destinati a questo istituto, con grave pregiudizio per l'economia isolana... (*interruzione del consigliere Lay*). Onorevole Lay, mi perdoni, stamane la discussione ha avuto un tono molto pacato e l'onorevole Soggiu e l'onorevole Zucca hanno potuto parlare senza che nessuno li interrompesse. Vorrei anche io poter continuare il mio intervento senza interruzioni. La discussione odierna è molto impor-

II LEGISLATURA

CCLXX SEDUTA

2 FEBBRAIO 1956

tante, forse più importante di quanto lei non ritenga. Comunque, onorevole Lay, se io sedessi al suo banco, indubbiamente mi batterei per la impugnativa della legge 14 aprile 1953, numero 298. Sono sicuro che, mentre io mi attardo a descrivere le conseguenze che la dichiarazione di incostituzionalità di quella legge produrrebbe, se in molti colleghi posso far sorgere dei dubbi sulla opportunità di una impugnativa, rafforzamento, ancora di più, l'orientamento del suo Gruppo. I comunisti, in fondo, sarebbero contenti delle conseguenze di una impugnativa perchè domani di tali conseguenze potrebbero dichiarare responsabile, come è loro costume, la classe dirigente.

LAY (P.C.I.). Troppo complicato!

AZZENA (D.C.), *relatore*. No, onorevole Lay, non è complicato. Che le mie affermazioni siano fondate, lo dimostra il fatto che al Senato i parlamentari comunisti hanno approvato senza proporre modifiche il disegno di legge proposto dal Governo. Voi comunisti siete veramente coerenti! (*Interruzioni*). Io al vostro posto avrei fatto altrettanto, per aver poi la possibilità di accusare la classe dirigente!

PRESIDENTE. Onorevole Azzena, per evitare inutili dialoghi, la prego di rivolgersi, mentre parla, alla Presidenza.

AZZENA (D.C.), *relatore*. Soltanto dannosi inconvenienti potrebbero derivare alla Sardegna dalla dichiarazione di incostituzionalità della legge 14 aprile 1953, numero 298. Poichè la Regione ha competenza legislativa in materia di istituzione ed ordinamento di aziende di credito a carattere regionale, io penso che non sia opportuno proporre l'impugnativa della legge citata, ma sia più conveniente proporsi di intervenire, in futuro, con disposizioni di legge regionali. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Prima di dar la parola all'onorevole Presidente della Giunta, comunico che sono pervenuti alla Presidenza due ordini del

giorno: uno a firma Soggiu Piero - Melis, l'altro a firma Serra - Covacovich - Pasolini. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

Ordine del giorno Soggiu Piero - Melis.

«Il Consiglio regionale, considerato che la Giunta regionale ha chiesto il parere del Consiglio in merito alla impugnativa davanti alla Corte Costituzionale di talune Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna e di talune altre norme di legge nazionali violatrici dello Statuto speciale medesimo; che il potere di proporre le impugnazioni davanti alla Corte Costituzionale appartiene, a norma degli articoli 35 dello Statuto speciale per la Sardegna, 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, numero 1 e 32 della legge 11 marzo 1953, numero 87, alla Giunta regionale ed al suo Presidente per diritto-dovere proprio non rinunciabile e non sostituibile, salvo le loro responsabilità di qualsiasi natura in ordine all'uso di tale potere; che, a norma della disposizione transitoria II della legge 11 marzo 1953, numero 87, dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che fissa la prima adunanza della Corte Costituzionale decorrono i termini anche per la impugnazione per conflitto di attribuzioni degli atti dello Stato pubblicati anteriormente alla formazione della Corte; che la Giunta regionale ha chiesto parere e fornito indicazioni soltanto relativamente ad un limitato numero delle norme di legge dello Stato contro le quali può essere promossa l'azione di legittimità costituzionale e non ha chiesto parere nè fornito indicazioni rispetto agli atti emanati dallo Stato dopo l'entrata in vigore della Costituzione e dello Statuto speciale per la Sardegna impugnabili per conflitto di attribuzioni; impegna la Giunta a promuovere l'azione di legittimità costituzionale contro tutte le norme di legge dello Stato e ad impugnare per conflitto di attribuzioni tutti gli atti dello Stato, in quanto violino i poteri o comunque invadano il campo di esplicazione delle funzioni riservate alla Regione Autonoma Sarda, a ciò provvedendo nei termini di rito».

II LEGISLATURA

CCLXX SEDUTA

2 FEBBRAIO 1956

Ordine del giorno Serra - Covacovich - Paolini.

«Il Consiglio regionale, visto il proprio ordine del giorno 19 febbraio 1953, comunicato al Governo e al Parlamento, nella materia poi disciplinata dalla legge nazionale 14 aprile 1953, numero 289; visto il proprio ordine del giorno 31 marzo 1954 che dava mandato alla Giunta regionale di impugnare avanti alla Corte Costituzionale la suddetta legge 14 aprile 1953, numero 298; rinnova alla Giunta l'impegno a proporre l'impugnativa suddetta limitatamente a tutte le norme contenute nel titolo II della stessa legge 14 aprile 1953, numero 298».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola soltanto per smentire talune affermazioni degli oratori che sono intervenuti nel dibattito.

Non è esatto che la Presidenza della Giunta non si sia preoccupata in tempo delle impugnative da proporre avverso le Norme di attuazione e le leggi statali promulgate prima della entrata in funzione della Corte Costituzionale. A parte il fatto che non riguarda soltanto la attuale Giunta, ma anche le Giunte precedenti, questo rilievo non è esatto. La verità è ben diversa. Tutte le Giunte che si sono succedute al governo dell'Isola si sono preoccupate di studiare la possibilità di ricorrere contro le disposizioni di legge dello Stato che si ritenevano incostituzionali.

Sulla scorta dei pareri espressi da insigni studiosi di diritto, la Regione ha condotto una serie di studi e di ricerche. Tutto il materiale di indagine è stato regolarmente raccolto; tant'è che di esso si è potuto servire l'Ufficio legislativo della Presidenza della Giunta per approntare la relazione che gli onorevoli consiglieri hanno avuto modo di conoscere.

Non è esatta neppure l'affermazione secondo la quale la Giunta ha richiesto il parere del Consiglio per sottrarsi alle sue responsabilità. Si sa che spetta al Presidente della Giunta propor-

re le impugnative. E, se la Giunta ha richiesto il parere del Consiglio, è perchè del Consiglio fanno parte uomini che, per aver partecipato alla vita dell'Amministrazione regionale, hanno avuto modo di studiare le leggi statali che appaiono inficiate da vizi di illegittimità costituzionale; è perchè nel Consiglio siedono dei cultori del diritto amministrativo e del diritto costituzionale. Che cosa può esservi di strano nel fatto che la Giunta chieda ai consiglieri regionali un parere sui criteri da seguire nel proporre le impugnative alla Corte Costituzionale? Onorevoli consiglieri, spesso anche le critiche della opposizione sono utili alla Giunta; sono necessarie, queste critiche...

DERIU (D.C.), Assessore al lavoro e artigianato. Quando sono costruttive, però.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. Caro Deriu, l'opposizione, a qualsiasi latitudine, è sempre opposizione. Io, dunque, ritengo naturale che l'opposizione muova delle critiche alla Giunta, ma, per quanto riguarda il problema in discussione, io ho apprezzato quei consiglieri i quali, pur muovendo delle critiche, hanno fornito alla Giunta delle utili indicazioni. Così non ho nessuna difficoltà a ringraziare l'onorevole Piero Soggiu per i suoi suggerimenti. Soltanto un collega, con mio rincrescimento, non posso ringraziare: l'onorevole Dessanay. Le sue critiche non sono degne di un professore di filosofia, data la loro illogicità. L'onorevole Dessanay non ha fornito nessuna utile indicazione alla Giunta; ma, in fondo, ciò non mi preoccupa: il sacco ha dato quel che conteneva.

Come gli onorevoli consiglieri sanno, la Giunta ha manifestato delle perplessità circa l'impugnativa di talune leggi. Non ritengo strano — come ho già detto — il fatto che la Giunta chieda dei suggerimenti al Consiglio: già in altre occasioni il Consiglio regionale ha avuto modo di impegnare la Giunta sul problema delle impugnative.

Oggi la Giunta prospetta al Consiglio le situazioni che si sono venute a creare in seguito alla applicazione di talune leggi statali incostituzionali. Le decisioni della Giunta saranno in-

II LEGISLATURA

CCLXX SEDUTA

2 FEBBRAIO 1956

tonate ai suggerimenti del Consiglio regionale. E saranno decisioni prese esclusivamente nell'interesse del popolo sardo.

PRESIDENTE. Perchè i vari Gruppi possano esaminare gli ordini del giorno presentati, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 35, viene ripresa alle ore 20 e 20).

PRESIDENTE. L'onorevole Soggiu Piero ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Ritengo sia sufficiente quanto ho già detto nel mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Serra, lei intende illustrare il suo ordine del giorno?

SERRA (D.C.). No, signor Presidente, non è necessario.

PRESIDENTE. Porrò prima in votazione l'ordine del giorno Soggiu Piero - Melis e, successivamente, le singole proposte della Giunta e della Commissione; infine, porrò in votazione l'ordine del giorno Serra - Covacovich - Pasolini.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Sui due ordini del giorno è pervenuta una richiesta di votazione per appello nominale a firma Zucca - Dessanay - Lay - Cosu - Borghero - Nioi - Ibba - Cardia - Torrente - Manca - Prevosto.

Indico pertanto la votazione per appello nominale sull'ordine del giorno Soggiu Piero - Melis.

Coloro i quali sono favorevoli all'ordine del giorno risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il numero corrispondente al nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(E' estratto il numero 59, corrispondente al nome del consigliere Serra).

Prego il consigliere Segretario di procedere

all'appello iniziando dal consigliere Serra.

(Segue la votazione, durante la quale vengono rese alcune dichiarazioni di voto).

CAMPUS (D.C.). Non voterò, signor Presidente e onorevoli colleghi, a favore dell'ordine del giorno Soggiu - Melis; e ne do le ragioni. Sebbene non abbia assistito alla lunga discussione su questo problema, credo di essere sufficientemente informato sugli argomenti in essa affrontati e sviscerati; se così non fosse, l'onorevole Presidente mi potrebbe richiamare a una maggiore veridicità, a una maggiore esattezza di esposizione.

Mi pare che l'argomento fondamentale per il quale non si vorrebbe che la Giunta omettesse la impugnativa di talune leggi, ed in particolare di quelle che riguardano il riordinamento del credito in Sardegna, sia in fondo questo: la Regione Sarda rinunzierebbe con un gesto imbellesse alla affermazione di un diritto autonomistico di importanza eccezionalmente notevole.

Noi tutti, onorevoli colleghi, — e penso che almeno su questo punto siamo d'accordo —, in base a un'attenta lettura ed una accurata interpretazione delle norme statutarie, riteniamo che tra i diritti della Regione vi sia quello di legiferare in materia di credito, quando il credito si eserciti nell'ambito della Sardegna. E su questa considerazione si basa la affermazione per la quale, ove si tollerasse che la legge 14 aprile 1953, numero 298, promulgata nonostante il parere contrario espresso dal Consiglio regionale, divenga definitiva trascorso il termine di impugnativa nanti la Corte Costituzionale, si sminuirebbe, si mutilerebbe un fondamentale diritto autonomistico.

CASTALDI (D.C.). Ma che cosa c'entra questo?

CAMPUS (D.C.). Onorevole Castaldi, cos'ha da borbottare?

PRESIDENTE. Onorevole Campus, mi permetto di ricordarle che ha domandato di parlare per una dichiarazione di voto.

(Interruzioni e proteste).

CAMPUS (D.C.). Signor Presidente, quanto dico vale come un piccolo preludio. Subito arriverò alla sostanza.

Riaffermato il diritto della Regione Sarda a legiferare, con i limiti previsti dallo Statuto, in materia di credito, la mancata impugnativa della legge 14 aprile 1953, numero 298, può pregiudicare questo diritto?

No: non sarebbe giuridicamente corretto sostenere ciò. Se un diritto esiste ed è riconosciuto da una legge costituzionale, sino a che questa legge non verrà mutata tale diritto sussisterà e la Regione Sarda lo potrà far valere in qualunque istante, nè si potrà obiettare che non l'ha voluto far valere nel caso specifico della legge 14 aprile 1953, numero 298.

In sostanza, rinunciare all'esercizio di un diritto in un caso specifico — questo è principio generale di diritto — non significa rinunciare al diritto stesso, giacchè si può rinunciare ad avvalersi di un diritto per delle ragioni specifiche contingenti, di opportunità, di interesse, senza con ciò rinunciare ad avvalersene quando queste ragioni non vi fossero. Quindi, la preoccupazione prospettata dalle vestali del fuoco autonomistico che, rinunciando all'impugnativa della legge 14 aprile 1953, numero 298, si attenti alla pienezza della autonomia, che con ciò ci si pieghi proni dinanzi allo strapotere del Governo centrale, può valere per farci su discorsi od ordini del giorno, ma si fonda su argomenti che non si possono nemmeno discutere da persone che abbiano un minimo di conoscenze giuridiche o che, avendole, non le vogliono dimenticare... (*Interruzioni e proteste vivaci dei consiglieri Soggiu e Melis*).

PRESIDENTE. Onorevoli consiglieri, vi prego di tenere la calma.

Onorevole Campus, le ricordo ancora che ha domandato di parlare per una dichiarazione di voto. A termini di regolamento non potrebbe parlare per più di cinque minuti. La prego quindi di concludere e soprattutto di attenersi più strettamente all'argomento del voto. Pregho anche gli onorevoli consiglieri tutti di non interrompere, altrimenti sarò costretto a so-

spendere la seduta. Onorevole Campus, la prego di concludere.

CAMPUS (D.C.). Signor Presidente, ella mi ha richiamato ai cinque minuti regolamentari, ma non saprei invero se nei cinque minuti debbano essere comprese le esplosioni tumultuose dei miei colleghi onorevoli, soprattutto dell'amico Soggiu. Il collega Soggiu sa quanto io lo stimi e per esperienza e per preparazione giuridica; se non mi avesse interrotto, avrebbe compreso quel che intendevo dire: che taluni colleghi o non conoscono o, a un certo momento, per comodità, fingono di ignorare certi principii di diritto. Nè mai, e lo voglio dire pubblicamente, mi sognerei di affermare che l'amico Soggiu non conosce profondamente tutto il *mare magnum* delle leggi regionali, costituzionali, amministrative, eccetera, eccetera.

Con la affermazione che ha destato tante proteste, Presidente eccellentissimo, volevo arrivare a parlare dell'ordine del giorno in votazione. Come ho già detto, il rinunciare, in un caso specifico, all'esercizio di un diritto, non significa rinunciare per sempre al diritto stesso: il rinunciare all'impugnativa della legge 14 aprile 1953 numero 298, non significa e non potrà significare per l'avvenire rinuncia ad un diritto che alla Regione deriva dallo Statuto.

L'ordine del giorno Soggiu - Melis, dopo aver giustamente affermato che il diritto di impugnativa spetta alla Giunta continua: «impegna la Giunta a promuovere l'azione di legittimità costituzionale contro tutte le norme di legge dello Stato e ad impugnare per conflitto di attribuzioni tutti gli atti dello Stato, in quanto violino i poteri o comunque invadano il campo di esplicazione delle funzioni riservate alla Regione Autonoma Sarda». Che cosa significa questo? Che arbitro a giudicare se un atto leda o non leda, invada o non invada il campo di esplicazione delle funzioni autonomistiche è la Giunta. Accettando questo ordine del giorno, il Consiglio rinuncia, dunque, ad una sua prerogativa. Io sostengo che spetta al Consiglio il diritto di emettere giudizi come quello su riferito. Si dirà: e la Giunta? La Giunta è organo esecutivo; la Giunta potrà dire che nel caso spe-

II LEGISLATURA

CCLXX SEDUTA

2 FEBBRAIO 1956

cifico non conviene, per le ragioni contingenti che sono state addotte, impugnare quella determinata legge...

PRESIDENTE. Onorevole Campus, la prego di concludere.

CAMPUS (D.C.). Senz'altro, egregio Presidente. Cedere questo diritto alla Giunta, dicevo, a mio parere sarebbe veramente per il Consiglio una rinuncia.

CASTALDI (D.C.). Dichiaro che voterò contro l'ordine del giorno Soggiu - Melis, ma non per le ragioni allegate dal valoroso collega onorevole Campus. Voterò contro perchè l'ordine del giorno è troppo generico e troppo vasto e perchè effettivamente potrebbe danneggiare la Sardegna obbligando la Giunta a proporre delle impugnative anche nei casi dubbi.

Secondo me, la Giunta ha fatto bene a chiedere un parere al Consiglio; si tratta di un problema costituzionale, ed il Consiglio non può e non deve sottrarsi affatto alla responsabilità di esprimere un suo orientamento. Ognuno di noi, onorevoli colleghi, voti secondo coscienza. Io, da parte mia, dichiaro che, pur votando contro l'ordine del giorno Soggiu - Melis, che — come ho già detto — ritengo troppo generico, a suo tempo voterò a favore della impugnativa della legge 14 aprile 1953, numero 298.

COVACIVICH (D.C.). La mia dichiarazione di voto si rende necessaria per il fatto che per il Gruppo democristiano ha parlato soltanto il Capogruppo ed il relatore.

AZZENA (D.C.), relatore. Non ho parlato a nome del Gruppo.

COVACIVICH (D.C.). Comunque, il mio Gruppo, con squisito senso democratico, ha lasciato i propri membri liberi di votare secondo coscienza. Dichiaro, quindi, che mi regolerò in conformità.

Per quanto attiene alla legge 14 aprile 1953, numero 298, dichiaro che voterò per la impugnativa del suo secondo titolo, che si riferisce

alla soppressione dell'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna. E ciò non solamente per una questione di principio, per la difesa dei diritti della Regione, ma anche perchè, in coscienza, sono convinto del grave danno che tale soppressione ha causato all'economia agricola della nostra Isola.

Io non condivido le perplessità espresse dall'onorevole Pinna e dall'onorevole Azzena. La dichiarazione di incostituzionalità delle norme che riguardano la soppressione dell'I.C.A.S. non può portare al caos apocalittico che taluno ha previsto, e se anche dovesse portare ad una sospensione di qualche mese dell'attività del Banco di Sardegna, le conseguenze di questa sospensione saranno certamente meno dannose di quelle derivate dalla soppressione in questione. Basta ricordare, per tutte, la norma secondo la quale il nuovo Banco di Sardegna non può investire più del 50 per cento del suo risparmio per i finanziamenti nel settore dell'agricoltura, mentre l'I.C.A.S. destinava a tale settore il 100 per cento dei suoi depositi.

L'accoglimento del ricorso di legittimità costituzionale del secondo titolo della legge 14 aprile 1953, numero 298, porterà al ripristino dell'Istituto di Credito Agrario, arrecando un serio beneficio all'economia isolana. Ed è assurdo prevedere la soppressione del C.I.S., per il quale si avrà semplicemente la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione.

Concludendo: voterò a favore dell'ordine del giorno Soggiu - Melis.

DEL RIO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei votato a favore dell'ordine del giorno Soggiu Piero - Melis se l'ordine del giorno stesso si fosse limitato ad impegnare la Giunta per la impugnativa delle Norme di attuazione. Ma, poichè esso si estende anche ad altre leggi particolari, io non posso approvare quest'ordine del giorno in quanto, come ho già dichiarato in sede di Commissione, non ritengo che talune leggi, come ad esempio la legge sul C.I.S. e sul Banco di Sardegna, per ragioni di opportunità, debbano essere impuginate.

Io sono stato il presentatore di un'interpellanza al Presidente della Giunta sulla nomina

del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna. So quale sia stato il travaglio della nomina di questo consiglio di amministrazione, e non voglio nuovamente esporre la Regione a situazioni che potrebbero essere perniciose per la sua economia. Mi risulta, ad esempio, in via ufficiosa, che è imminente la erogazione di alcuni miliardi a favore del C.I.S. per l'esercizio del credito industriale. Io non posso assumermi oggi con il mio voto la responsabilità che tale somma, data la realtà politica del nostro paese, non venga più erogata.

Per questo motivo io non posso votare a favore dell'ordine del giorno Soggiu Piero - Melis, e me ne duole. Per l'identico motivo, non potrò neanche votare a favore dell'ordine del giorno Serra e più.

MASIA (D.C.). Condivido l'impostazione giuridica di principio contenuta nell'ordine del giorno a firma degli onorevoli Soggiu e Melis. Tuttavia, non posso approvarlo col mio voto perchè, per una ragione obiettiva di opportunità, non potrei poi approvare l'ordine del giorno a firma Serra - Covacovich - Pasolini che impegna la Giunta ad impugnare il titolo secondo della legge 14 aprile 1953, numero 298.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	51
votanti	49
maggioranza	25
favorevoli	21
contrari	28
astenuti	2

(Il Consiglio non approva).

(Hanno risposto sì: Bernard - Borghero - Cardia - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacovich - Dessanay - Fiori - Ibba - Lay - Manca - Medda - Melis - Nioi - Prevosto - Puligheddu - Sanna - Serra - Soggiu Piero - Torrente - Zucca.

Hanno risposto no: Amicarelli - Azzena - Bagedda - Brotzu - Cadeddu - Campus - Cana-

lis - Carloni - Castaldi - Cerioni - Costa - Cottoni - Del Rio - Deriu - Diaz - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Floris - Frau - Gardu - Lonzu - Masia - Pinna - Pisano - Sassu - Spano - Stara.

Si sono astenuti: Presidente Corrias - Pasolini).

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione delle singole norme sulla cui impugnativa è stato richiesto il parere al Consiglio.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Mi asterrò da tutte le votazioni.

PRESIDENTE. Metto, per primi, in votazione gli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, numero 250, (primo gruppo delle Norme di attuazione) sulla cui impugnativa la Giunta ha richiesto il parere del Consiglio.

Si dia lettura dell'articolo 4, lettera d).

DESSANAY, Segretario:

«Oltre le funzioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono di competenza del Consiglio regionale: *omissis* d) l'approvazione di piani di opere pubbliche di competenza della Regione e dei finanziamenti relativi».

PRESIDENTE. Chi approva l'impugnativa alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della lettera e) dello stesso articolo.

DESSANAY, Segretario:

«e) la nomina di commissioni o di membri di commissioni, devoluta da leggi speciali alla Regione».

PRESIDENTE. Chi approva l'impugnativa alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura della lettera f) dello stesso articolo.

DESSANAY, *Segretario*:

«f) ogni altra deliberazione per la quale la legge richiede l'approvazione del Consiglio».

PRESIDENTE. Chi approva l'impugnativa alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 11, lettera a), ultima parte.

DESSANAY, *Segretario*:

«a)... e ne firma gli atti».

PRESIDENTE. Chi approva l'impugnativa alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura della lettera c) dello stesso articolo.

DESSANAY, *Segretario*:

«c) sovrintende a tutti gli uffici e servizi regionali».

PRESIDENTE. Chi approva l'impugnativa per la parola «sovrintende» di questa disposizione alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura della lettera d) dello stesso articolo.

DESSANAY, *Segretario*:

«d) firma i titoli di spesa».

PRESIDENTE. Chi approva l'impugnativa alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 39.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 39

Per la consegna dei beni dello Stato che passano alla Regione, da effettuarsi con decorrenza dal 1° gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale data, le Intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro e Sassari, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro tre mesi dalla costituzione della Giunta Regionale compileranno:

a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico;

b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello Stato.

Dagli elenchi saranno esclusi i beni del demanio marittimo, nonché le strade statali e relative pertinenze e i beni demaniali e patrimoniali connessi a servizi di competenza statale e a monopoli fiscali o in uso all'Amministrazione militare.

Gli elenchi stessi convalidati dal Ministro per le finanze, saranno sottoposti, a cura delle Intendenze, alla formalità della trascrizione ipotecaria e costituiranno titolo per la voltura catastale, da effettuarsi dopo l'immissione in possesso degli immobili.

Pur in pendenza della formale esecuzione della voltura catastale passeranno alla Regione con decorrenza dal 1° gennaio 1950 tutti gli oneri gravanti sui beni trasferiti alla Regione stessa, comprese le imposte ed i tributi fondiari di qualsiasi natura.

Resteranno allo Stato i beni ad esso pervenuti successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

PRESIDENTE. Chi approva l'impugnativa alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 44.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 44

La Ragioneria regionale esercita le funzioni delle Ragionerie centrali per la gestione dei

II LEGISLATURA

CCLXX SEDUTA

2 FEBBRAIO 1956

fondi comunque iscritti nel bilancio della Regione.

Il direttore della Ragioneria regionale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Presidente regionale.

PRESIDENTE. Chi approva l'impugnativa alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 54.

DESSANAY, Segretario:

Art. 54

Le attività svolte dalla Regione con speciali contributi dello Stato saranno soggette alla vigilanza delle Amministrazioni statali, tecniche e finanziarie, secondo norme da determinarsi con provvedimenti del Ministro competente, udita la Giunta regionale, sempre che leggi dello Stato non dispongano diversamente.

PRESIDENTE. Chi approva l'impugnativa alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 56.

DESSANAY, Segretario:

Art. 56

I piani territoriali di coordinamento sono compilati a cura dell'Ente Regione in base ai criteri indicati nell'art. 6 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I piani regolatori comunali, compilati e pubblicati a tenore delle disposizioni contenute nella suindicata legge urbanistica, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previo esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Chi approva l'impugnativa alzi la mano.

(E' approvata).

Metto ora in votazione gli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, numero 327 (secondo gruppo delle Norme di attuazione), sulla cui impugnativa la Giunta ha richiesto il parere del Consiglio.

Si dia lettura dell'articolo 10, primo comma.

DESSANAY, Segretario:

Art. 10

Nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina dell'edilizia economica e popolare e le agevolazioni disposte dallo Stato per favorirne lo sviluppo.

PRESIDENTE. La Commissione all'unanimità, ha proposto l'impugnativa per la parte dicente: «...la disciplina della edilizia economica e popolare».

Chi approva questa impugnativa alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 11.

DESSANAY, Segretario:

Art. 11

Rientra nella competenza del Ministero dei lavori pubblici la compilazione dell'elenco dei Comuni per i quali debba essere adottato un piano di ricostruzione a termini del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154.

PRESIDENTE. Chi approva l'impugnativa alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 12.

DESSANAY, Segretario:

Art. 12

I regolamenti edilizi comunali sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, udito il parere del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

PRESIDENTE. La Commissione all'unanimità propone la impugnativa per l'ultima frase, dicente: «... udito il parere del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna».

Chi approva l'impugnativa alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 13

Nell'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione in materia di acque pubbliche ed energia elettrica a norma dello Statuto speciale, la Regione provvede di intesa col Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Chi approva l'impugnativa alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 15

L'attività amministrativa concernente i giacimenti di interesse nazionale è svolta dall'Amministrazione regionale secondo le direttive che all'uopo saranno impartite dal Ministero dell'industria e del commercio.

PRESIDENTE. Chi approva l'impugnativa alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 17

Le funzioni ispettive sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura della Sardegna sono esercitate, secondo le direttive del Ministero dell'industria e del commercio, dall'Amministrazione regionale, salvo quelle riguardanti servizi di interesse nazionale, per le quali il Ministero ritenga di dover compiere indagini dirette.

Sono altresì svolte dall'Amministrazione regionale le funzioni di spettanza del Ministero dell'industria e del commercio circa la nomina degli organi camerali e l'istituzione e la gestione di aziende speciali. Alla nomina dei presidenti delle Camere di commercio provvede il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste su proposta del Presidente della Giunta regionale.

Le Camere di commercio, industria ed agricoltura della Sardegna sottoporranno alla approvazione della Amministrazione regionale le deliberazioni che, in base alle disposizioni vigenti, sono soggette al visto di esecutorietà.

A decorrere dall'esercizio 1950 i bilanci di previsione e i conti consuntivi delle Camere predette saranno approvati dall'Amministrazione regionale, d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.

L'aliquota d'imposta camerale da applicare nella circoscrizione di ciascuna Camera sarda nei limiti massimi stabiliti dalla legge dello Stato, sarà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio.

PRESIDENTE. Chi approva l'impugnativa alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 19.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 19

Le funzioni previste dalle vigenti leggi, in materia di igiene e sanità sono esercitate nel territorio della Sardegna dagli uffici ed organi provinciali dello Stato, e sono coordinati ed integrati dall'Amministrazione regionale, che informerà la sua azione alle direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Resta ferma la dipendenza degli uffici ed organi predetti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per l'esercizio delle funzioni di esclusiva competenza dello Stato.

I servizi di sanità marittima ed aerea, esclusa la profilassi anti-anofelica, rimangono alle

II LEGISLATURA

CCLXX SEDUTA

2 FEBBRAIO 1956

dirette dipendenze dell'Amministrazione sanitaria statale.

PRESIDENTE. Chi approva l'impugnativa alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 7, la cui impugnativa è stata proposta dalla Commissione.

DESSANAY, Segretario:

Art. 7

Tutti gli uffici e servizi del Ministero della agricoltura e delle foreste, esistenti in Sardegna, passano alle dipendenze della Regione, eccettuati l'Ispettorato compartimentale della agricoltura e l'Osservatorio fitopatologico della Sardegna i quali, pur adempiendo, in base alle direttive dell'Amministrazione regionale, i compiti a questa devoluti, restano alle dipendenze del Ministero per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato.

PRESIDENTE. Chi approva l'impugnativa alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione le disposizioni di legge sulla cui impugnativa la Giunta ha richiesto il parere del Consiglio.

Metto in votazione l'impugnativa del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, numero 620. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'impugnativa del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, numero 771. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'impugnativa della legge 22 dicembre 1951, numero 1379. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'impugnativa della leg-

ge 2 luglio 1952, numero 703, articolo 2, ultimo capoverso. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'impugnativa del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, numero 342. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'impugnativa della legge 31 luglio 1954, numero 608. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'impugnativa della legge 6 agosto 1954, numero 603. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'impugnativa della legge 20 gennaio 1948, numero 6 (articolo 5). Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'impugnativa della legge 6 agosto 1954, numero 604. Chi l'approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvata).

Metto in votazione l'impugnativa del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1951, numero 264. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'impugnativa del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, numero 265. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Ricordo che sull'ordine del giorno Serra - Covacovich - Pasolini, è pervenuta una richiesta di votazione per appello nominale da parte dei consiglieri Zucca - Dessanay - Lay - Cossu - Borghero - Nioi - Ibba - Cardia - Torrente - Manca - Prevosto.

SERRA (D.C.). Domando di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Faccio mia la dichiarazione di voto già fatta dal collega Covacivich.

PRESIDENTE. Per una dichiarazione di voto ha facoltà di parlare l'Assessore all'industria, commercio e rinascita.

COSTA (D.C.), *Assessore all'industria, commercio e rinascita*. Ho domandato la parola non tanto per dichiarare che voterò contro l'ordine del giorno, quanto per affermare che non posso sopportare l'affermazione dell'onorevole Covacivich secondo la quale la fusione del Banco di Sardegna con l'I.C.A.S. danneggia l'agricoltura sarda. Forse l'onorevole Covacivich si preoccupa del fatto che i fondi, anziché essere impiegati nel settore dell'agricoltura, possano essere impiegati in altri settori.

In effetti, l'Istituto di Credito Agrario ha concesso anche qualche prestito ordinario, per fare un favore a qualche persona, mentre ciò non poteva fare.

SERRA (D.C.). Per costruire le villette a Platamona! (*Interruzioni e commenti*).

COSTA (D.C.), *Assessore all'industria, commercio e rinascita*. Io nego che la fusione del Banco di Sardegna con l'I.C.A.S. sia dannosa all'agricoltura sarda. Pertanto voterò contro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per una dichiarazione di voto ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al lavoro e artigianato.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato*. Voterò contro l'ordine del giorno per motivi di opportunità contingente, ma tengo a riaffermare il diritto della Regione a legiferare in materia di credito regionale.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sull'ordine del giorno Serra - Covacivich - Pasolini.

Coloro i quali sono favorevoli all'ordine del giorno risponderanno sì; coloro che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il numero corrispondente al nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(E' estratto il numero 34, corrispondente al nome del consigliere Frau).

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Frau. (*Segue la votazione*).

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	51
votanti	49
maggioranza	25
favorevoli	22
contrari	27
astenuti	2

(*Il Consiglio non approva*).

(*Hanno risposto sì*: Borghero - Cardia - Castaldi - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacivich - Dessanay - Fiori - Ibba - Lay - Manca - Medda - Melis - Nioi - Pasolini - Prevosto - Puligheddu - Sanna - Serra - Soggiu Piero - Torrente - Zucca.

Hanno risposto no: Amicarelli - Azzena - Baggedda - Brotzu - Cadeddu - Campus - Canalis - Carloni - Cerioni - Costa - Cottoni - Del Rio - Deriu - Diaz - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Floris - Frau - Gardu - Lonzu - Masia - Pinna - Pisano - Sassu - Spano - Stara.

Si sono astenuti: Presidente Corrias-Bernard).

PRESIDENTE. Comunico che i pareri espressi dal Consiglio saranno comunicati alla Giunta.

I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio di lunedì 20 febbraio, alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 21 e 15.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1956